

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2014.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2014, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2014, nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI), degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'autorità;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, con la quale l'IVASS comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 7.623.880,00 euro;

Considerata la delibera del direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 20 maggio 2014 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2014 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;


Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2014, nella misura di: euro cinquantuno per le persone fisiche ed euro duecentottantasette per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro venti per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.a.; euro novemilacinquecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro settemiladuecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilaquattrocento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le Società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2014.



## Art. 2.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2014*

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2014, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2014

*Il Ministro:* PADOAN

14A06537

DECRETO 6 agosto 2014.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012 con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,7 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014 che evidenzia spese di funzionamento per il 2014, pari a euro 64.394.099,81;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, n. 51-14-000740, con la quale l'IVASS comunica che il direttorio integrato ha individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 44.865.103,82, ha reso nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2013 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2014, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2013 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2012, n. 3025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012 in misura pari al 4,7 per cento dei predetti premi.

